

## NOTA INFORMATIVA 5/2022

### Conversione Decreto Milleproroghe

Il D.L. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2022, pubblicata sul S.O. n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, <u>comma 13-bis</u>	<p><b>Contratti a termine nelle società <i>in house</i> per la realizzazione di investimenti pubblici</b></p> <p>Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società <i>in house</i> per la realizzazione di investimenti pubblici (articolo 10, D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021) per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23, D.Lgs. 81/2015. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026.</p>
Articolo 3, comma 1,	<p><b>Proroga approvazione bilanci</b></p> <p>Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.</p>
Articolo 3, comma 1	<p><b>Modifiche al D.Lgs. 231/2007</b></p> <p>Vengono introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 231/2007, in merito alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per effetto dell'introduzione all'articolo 19, comma 1, lettera a), del nuovo n. 4-ter), viene disposto che per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4, Regolamento delegato (UE) 2018/389, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione Europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti e il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione è tenuto in ogni caso ad acquisire il nome e il cognome del cliente;</li> <li>- per effetto della sostituzione integrale del comma 3, articolo 38, D.Lgs. 231/2007 viene previsto che nel contesto delle segnalazioni di operazioni sospette, l'Autorità giudiziaria è tenuta ad adottare le misure necessarie ad assicurare che siano mantenute riservate, oltre all'identità dei segnalanti, anche l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, nonché il contenuto delle medesime. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del P.M. né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie</li> </ul>

	<p>ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU. Inoltre, il nuovo comma 3-bis prevede la reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi rivela indebitamente l'identità del segnalante ovvero notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.</p>
<p>Articolo 3, comma 1-bis</p>	<p><b>Fondi immobiliari quotati</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene modificato l'articolo 31-novies, comma 1, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, posticipando dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine viene, inoltre, posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.</p>
<p>Articolo 3, comma 1-ter</p>	<p><b>Riduzione capitale sociale</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).</p>
<p>Articolo 3, comma 4</p>	<p><b>Liquidità imprese appaltatrici</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'articolo 207, comma 1, D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30%.</p>
<p>Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter</p>	<p><b>Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell'anno 2022</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 1, L. 234/2021 e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le pmi, è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6 marzo 2017, la garanzia del Fondo è concessa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, D.M. 6 marzo 2017;</li> <li>2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;</li> </ol> </li> <li>- al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le pmi, viene eliminato il riparto dell'importo dei 210.000 milioni di euro tra <i>stock</i> di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato a entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.</li> </ul>

	Viene, inoltre, introdotta nell'articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020, la nuova lettera <i>m-ter</i> ) prevedendo che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straordinaria, di cui alle precedenti lettere <i>m</i> ) e <i>m-bis</i> ), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.
Articolo 3, comma 5-bis	<b>Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta</b> Introducendo il nuovo comma 6-quinquies <sup>1</sup> , articolo 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Articolo 3, comma 5-septies	<b>Agevolazione prima casa</b> Intervenendo sull'articolo 24, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.
Articolo 3, comma 5-terdecies	<b>Termini verifica crediti formativi revisori legali</b> Viene stabilito che, in ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, D.Lgs. 39/2010 relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14, D.M. 135/2021, a decorrere dal 30 aprile 2022.
Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies	<b>Sospensione ammortamenti</b> Modificando l'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021.
Articolo 3, comma 6-quater	<b>Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo</b> Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'Iva. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
Articolo 3, comma 6-sexies	<b>Intermediari finanziari</b> Intervenendo sull'articolo 3, comma 11-quater, D.L. 183/2020, vengono sospesi fino al 31 dicembre 2022 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione.
Articolo 3, comma 6-septies	<b>Innalzamento limite del contante</b>

	Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3- <i>bis</i> , D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Articolo 3- <i>bis</i>	<b>Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti</b> Viene chiarito che la previsione di cui all'articolo 18, D.L. 73/2021, con cui è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa, decorre dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
Articolo 3- <i>quater</i>	<b>Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b> Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Articolo 3- <i>quinquies</i>	<b>Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi</b> Vengono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 9- <i>ter</i> , commi 4 e 5, D.L. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: - consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse; - escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Articolo 3- <i>sexies</i>	<b>Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio</b> Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.
Articolo 3- <i>septies</i>	<b>Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche</b> Viene previsto che per l'anno 2022, il termine per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125- <i>ter</i> , primo periodo, L. 124/2017, in caso di inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, è prorogato al 1° gennaio 2023.
Articolo 3- <i>novies</i> , comma 1	<b>Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo</b> È stabilito che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari al 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al 15% e al 10% dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 (nella disciplina vigente l'imposta è pari al 20% e al 15% per tutto il 2022).
Articolo 3- <i>novies</i> , comma 2	<b>Disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina</b>

	<p>Viene introdotto il nuovo articolo 62-<i>quater</i>.1, D.Lgs. 504/1995, relativo all'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina.</p> <p>È previsto che i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati a imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per kg, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006. Ai fini della determinazione dell'imposta si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.</p> <p>Sono obbligati al pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;</li> <li>b) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi;</li> <li>c) il cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale, per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione Europea.</li> </ul> <p>Tali soggetti sono tenuti a garantire il pagamento dell'imposta mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della L. 348/1982.</p> <p>Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10% dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei 12 mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei 12 mesi solari precedenti.</p> <p>Il soggetto che intende fabbricare i prodotti è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p> <p>Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti;</li> <li>b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;</li> <li>c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;</li> <li>d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.</li> </ul>
<p>Articolo 9, comma 1</p>	<p><b>Trasformazione società di mutuo soccorso</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore, possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in Aps, mantenendo, in deroga all'articolo 8, comma 3, L. 3818/1886, il proprio patrimonio.</p>
<p>Articolo 9, commi 1-bis – 1-<i>quater</i></p>	<p><b>Estensione alle fabbricerie della disciplina in tema di Terzo settore</b></p> <p>Viene prevista l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 112/2017, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche alle fabbricerie.</p>
<p>Articolo 9, comma 5</p>	<p><b>Fondo di integrazione salariale</b></p> <p>Sono eliminate, nell'articolo 28, comma 2, D.Lgs. 148/2015, secondo periodo, le parole “<i>in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti,</i>” a completamento di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (commi 204-213), che ha esteso l'ambito di intervento dei Fondi di integrazione salariale (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) e i relativi obblighi di contribuzione, a partire dalla soglia di 1 dipendente.</p>
<p>Articolo 9, comma 6</p>	<p><b>Destinazione 5 per mille</b></p>

	<p>Viene stabilito che la previsione di cui la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef relativa alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, fino al 31 dicembre 2022, decorre dal secondo anno successivo a quello di operatività del Runts, limitatamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020;</li> <li>2. enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-<i>novies</i>, lettera a), D.L. 40/2010. Le Onlus e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, che non sono già regolarmente accreditate al 5 per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al 5 per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.</li> </ol>
Articolo 9, comma 8- <i>bis</i>	<p><b>Mobilità in deroga</b></p> <p>Mediante modifica del comma 2-<i>bis</i>, articolo 38, D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, è rifinanziato per il 2022 con 2 milioni di euro la non applicazione del meccanismo di riduzione (nei casi di terza e quarta proroga) della mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con riferimento al periodo 1° febbraio 2021 – 31 dicembre 2021.</p>
Articolo 11, comma 1	<p><b>Etichettatura imballaggi</b></p> <p>Viene rinviato al 31 dicembre 2022, il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, D.L. 183/2020, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.</p> <p>I prodotti privi dei requisiti di cui sopra e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.</p> <p>Il Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni decorrenti dal 31 dicembre 2021, adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.</p>
Articolo 11, comma 5- <i>ter</i>	<p><b>Revisione macchine agricole</b></p> <p>Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015, sono fissati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;</li> <li>b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;</li> <li>c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;</li> <li>d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione</li> </ol>
Articolo 11, comma 5- <i>quater</i>	<p><b>Proroga dell'obbligo di registrazione in formato esclusivamente elettronico dei trattamenti relativi ai medicinali veterinarie ai mangimi medicati</b></p> <p>Viene prorogato al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gennaio 2022) l'obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra <i>software</i> privati e il sistema Vet.info del Ministero della salute.</p>
Articolo 11, comma 5- <i>septies</i>	<p><b>Accesso agli incentivi per impianti a biogas</b></p>

	Vengono prorogati al 2022, gli incentivi di cui alla L. 145/2018, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.
Articolo 12, comma 1	<b>Estensione assicurazione turisti stranieri</b> Modificando l'articolo 43-ter, comma 2, D.L. 73/2021, viene prorogata al 30 giugno 2022, l'efficacia delle polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale.
Articolo 12, comma 2	<b>Bonus terme</b> Modificando l'articolo 29-bis, comma 1, D.L. 104/2020, viene previsto che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.
Articolo 12, comma 2-ter	<b>Imposta soggiorno Venezia</b> Viene modificato l'articolo 1, comma 1129, L. 145/2018, autorizzando il Comune di Venezia ad applicare l'imposta di soggiorno per le isole minori, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, D.Lgs. 23/2011, alternativamente all'imposta di soggiorno, per l'accesso con o senza vettore alla Città antica e alle altre isole minori della laguna.
Articolo 14, comma 2-ter	<b>Accesso ai contributi per l'editoria e loro determinazione</b> In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, D.L. 104/2020, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 70/2017.
Articolo 14, comma 4-bis	<b>Contributi imprese radiofoniche</b> Viene estesa al 2022, l'applicazione del contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, D.L. 34/2019 previsto per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
Articolo 14, comma 4-ter	<b>Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Asd</b> Viene introdotta, per le Asd senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative a impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del Coni, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro.
Articolo 16, comma 3	<b>Proroga contenzioso tributario da remoto</b> Intervenendo sull'articolo 27, comma 1, primo periodo, D.L. 137/2020, viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammessa l'udienza da remoto. Entro tale termine il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle Commissioni Tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.
Articolo 18-bis	<b>Proroga contributi finanziari in favore delle aziende agricole</b> Viene prorogata, a tutta la durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19, la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
Articolo 18-ter	<b>Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa</b>

	Viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle Autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi del Decreto Mipaaf del 10 maggio 2021. Il differimento del termine è disposto in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 102/2004.
Articolo 18- quater	<b>Credito d'imposta cuochi professionisti</b> Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale dall'articolo 1, commi 117-123, L. 178/2020.
Articolo 20, comma 1	<b>Proroga interventi da parte di enti territoriali e CCIAA</b> Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale sono ammessi aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di enti territoriali e CCIAA, mentre al 30 giugno 2022, sono prorogati i finanziamenti agevolati, le garanzie sui prestiti e i contributi ai costi fissi non coperti e sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.
Articolo 20-bis	<b>Proroga versamento Irap</b> Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24, D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul " <i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i> ".

## Decreto Antifrodi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il D.L. 13/2022 "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*". Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 26 febbraio 2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 2, lettera a)	<b>Modifiche alla disciplina della cessione del credito edilizio</b> Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 121, D.L. 34/2020 in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Le alternative concesse sono: a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993,

	<p>ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;</p> <p>b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</p> <p>Per effetto del nuovo comma 1-<i>quater</i>, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui sopra, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale.</p>
Articolo 1, comma 2, lettera b)	<p><b>Modifiche alla disciplina della cessione di altri crediti</b></p> <p>Parallelamente alle modifiche apportate all'articolo 121, D.L. 34/2020 viene integrato anche il successivo articolo 122, D.L. 34/2020 disciplinante le opzioni per l'utilizzo alternativo di altri crediti, ammettendo la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</p>
Articolo 1, comma 3	<p><b>Compensabili anche le imposte sulle transazioni finanziarie</b></p> <p>Viene introdotta la nuova lettera d-<i>bis</i>) all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 241/1997, prevedendo la possibilità di compensazione anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 491-500, L. 228/2012.</p>
Articolo 1, comma 4, lettera a)	<p><b>Cessione credito di imposta imprese turistiche</b></p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 8, D.L. 152/2021, viene stabilito che anche il credito di imposta riconosciuto alle imprese turistiche, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli.</p> <p>A tal fine è previsto che le modalità attuative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 1, comma 4, lettera b)	<p><b>Cessione credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator</b></p>

	<p>Modificando l'articolo articolo 4, comma 2, D.L. 152/2021, viene stabilito che anche il credito di imposta riconosciuto per la digitalizzazione alle agenzie di viaggio e ai <i>tour operator</i>, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-<i>bis</i>, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli.</p> <p>Le modalità attuative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 3	<p><b>Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale</b></p> <p>Viene previsto che l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, se oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, D.L. 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020.</p> <p>L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta e comunica i relativi dati al Mef ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, L. 196/2009.</p>
Articolo 4	<p><b>Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro</b></p> <p>Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, viene introdotto il nuovo comma 43-<i>bis</i> all'articolo 1, L. 234/2021 con cui è previsto che per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-<i>ter</i>, 120 e 121, D.L. 34/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.</p> <p>Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, deve essere verificato anche che il contratto collettivo applicato è indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra sono efficaci decorsi 90 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022 e si applicano ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.</p>
Articolo 5	<p><b>Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili</b></p>

	<p>A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:</p> <p>a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;</p> <p>b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.</p> <p>Entro 30 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, D.Lgs. 79/1999.</p>
--	--

## Decreto Energia

Il D.L. 17/2022, c.d. Decreto Energia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 2, comma 1	<p><b>Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas</b></p> <p>Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.</p> <p>Se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p>
Articolo 4	<p><b>Credito d'imposta a favore delle imprese energivore</b></p> <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p>

	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 5	<p><b>Credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale</b></p> <p>Alle imprese a forte consumo di gas naturale, da intendersi come quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 6, commi 3 e 4	<p><b>Credito di imposta per l'acquisto dell'AdBlue in favore del settore dell'autotrasporto</b></p> <p>Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell'Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 6, commi 5 e 6	<p><b>Credito di imposta per l'acquisto del gas da trazione in favore del settore dell'autotrasporto</b></p> <p>Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione</p>

	<p>alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto e all'effettuazione dei controlli.</p>
Articolo 7	<p><b>Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</b></p> <p>Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.</p> <p>Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 2 marzo 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.</p>
Articolo 8	<p><b>Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 14-<i>septies</i> all'articolo 1, D.L. 23/2020, stabilendo che fino al 30 giugno 2022 le garanzie Sace sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.</p> <p>Viene modificato l'articolo 13, comma 1, lettera a), D.L. 23/2020 stabilendo che fino al 30 giugno 2022, la commissione relativa alle garanzie non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.</p>
Articolo 9	<p><b>Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili</b></p> <p>Sostituendo il comma 5 dell'articolo 7-<i>bis</i>, D.Lgs. 28/2011, si prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal D.Lgs. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. 42/2004.</p>
Articolo 11	<p><b>Sviluppo del fotovoltaico in area agricola</b></p> <p>Per effetto di una modifica al comma 1-<i>quinquies</i> dell'articolo 65, D.L. 1/2012, è previsto che l'accesso agli incentivi per gli impianti agro-voltaici che adottano soluzioni integrative innovative</p>

	<p>con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate; e</li> <li>- a condizione che tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.</li> </ul> <p>Dopo il comma 1 -<i>sexies</i> sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nuovo comma 1-<i>septies</i>, dell'articolo 65, D.L. 1/2012 che ammette agli incentivi gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.</li> <li>- il nuovo comma 1-<i>octies</i> dell'articolo 65, D.L. 1/2012 che ammette agli incentivi gli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, prevedono la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupano una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.</li> </ul>
<p>Articolo 14</p>	<p><b>Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle Regioni del Sud</b></p> <p>Alle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti a ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal Regolamento (UE) 651/2014.</p> <p>I costi ammissibili all'agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 2 marzo 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>L'agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014.</p>
<p>Articolo 22</p>	<p><b>Riconversione, ricerca e sviluppo del settore <i>automotive</i></b></p> <p>È istituito un Fondo nello stato di previsione del Mise, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore <i>automotive</i> finalizzati</p>

	<p>all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.</p> <p>Con uno o più D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 2 marzo 2022, saranno definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del Fondo nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione.</p>
Articolo 23	<p><b>Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative</b></p> <p>È istituito un Fondo nello stato di previsione del Mise, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.</p> <p>Con uno o più D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 2 marzo 2022, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse.</p>
Articolo 29	<p><b>Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2022.</p> <p>Rispetto al passato è modificato il termine di versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata della stessa che viene individuato nel 15 giugno 2022; inoltre, l'aliquota è innalzata al 14%.</p>
Articolo 39	<p><b>Misure urgenti per il potenziamento del fondo di <i>venture capital</i></b></p> <p>La dotazione del Fondo rotativo per operazioni di <i>venture capital</i> di cui all'articolo 1, comma 932, L. 296/2006, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.</p>

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini